



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1765

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

19/03/2018 - 10:10

Indice

1. DDL S. 1765 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1765	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/06/2016	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016	28
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016	38
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016	48
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 345 (pom.) del 03/11/2016	57
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 365 (pom.) del 31/01/2017	60
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017	69
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 21/02/2017	75
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017	76
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017	89
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017	110
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 445 (ant.) del 14/12/2017	125
1.4. Trattazione in consultiva	130
1.4.1. Sedute	131
1.4.2. Resoconti sommari	132
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	133
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017	134
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	138
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 800 (pom.) del 26/09/2017	139
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017	145

1. DDL S. 1765 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1765
XVII Legislatura

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno
Titolo breve: *Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori*

Iter
20 giugno 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1765 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Luigi Manconi (PD)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **11 febbraio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 389 del 11 febbraio 2015.

Classificazione TESEO

ADOZIONE , CELIBI E NUBILI

Articoli

CONVIVENTI (Art.1), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.4), INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE (Art.6), INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI (Art.6), CONSENSO (Art.6), GENITORI (Art.6), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.6), AUTORIZZAZIONI (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.6), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.7), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Monica Cirinna'** (PD) (dato conto della nomina l'8 giugno 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 31 marzo 2015.
Annuncio nella seduta pom. n. 420 del 31 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1765

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1765

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2015

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende riconoscere più ampie possibilità di adozione ai singoli non uniti in matrimonio, purché sempre nell'interesse del minore.

La disciplina vigente prevede infatti, quale requisito imprescindibile per l'adozione, la presenza di una coppia unita in matrimonio.

Questo orientamento contrasta con quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevede l'illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore. La Convenzione, all'articolo 25, concedeva alle parti aderenti (al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica) la facoltà di formulare un massimo di due riserve (non di carattere generale) aventi ad oggetto le disposizioni della II parte della convenzione medesima (dove è ricompreso l'articolo 6).

L'Italia, in sede di ratifica, non ha usufruito della possibilità prevista all'articolo 25 di formulare riserva relativa all'articolo 6 che quindi è stato pienamente recepito dall'ordinamento italiano.

Per questa ragione pare incomprensibile, nonché assolutamente anacronistico, quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che all'articolo 6 prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto. La possibilità per il singolo di adottare è prevista solamente a fronte della morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei due coniugi durante l'affidamento preadottivo (articolo 25, comma 4), ovvero per il caso di intervenuta separazione tra i coniugi affidatari (articolo 25, comma 5), ovvero nei casi particolari di cui all'articolo 44, della legge n. 184 del 1983.

È dunque opportuno estendere la possibilità di adozione da parte della persona singola e non limitarla ai soli casi indicati nella legge n. 184 del 1983, come peraltro imposto dall'articolo 6 della citata Convenzione di Strasburgo, recepito nel nostro ordinamento senza riserve.

È importante evidenziare come il legislatore italiano abbia già indicato alcuni casi in cui il minore possa essere adottato dalla persona singola. La *ratio* di questa previsione, come già detto limitata e specifica, si riconduce ai casi in cui non è ritenuto consigliabile provocare ulteriori traumi al minore in stato di abbandono, separandolo per esempio da persone con cui abbia già istaurato un rapporto affettivo; oppure quando il minore, per ragioni di età o di condizioni personali (*handicap* psico-fisici), affronti maggiori difficoltà a trovare una coppia di genitori adottivi.

L'articolo 6 della Convenzione, in quanto norma pattizia, non è autoapplicativa, ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'intervento di una legge interna che determini i presupposti di ammissione, tuttavia il legislatore italiano non ha escluso i

single, ma ha scelto di destinare agli stessi la possibilità di adottare, in casi specifici, definiti generalmente «di serie B». Anche la legislazione attualmente in vigore prevede quindi la possibilità di valutare caso per caso e di consentire la deroga alla disciplina ordinaria dell'adozione di una coppia di coniugi, proprio in presenza di quei casi, che per complessità e drammaticità, richiederebbero la solidità di una coppia unita in matrimonio. Ciò dimostra come sia necessaria una valutazione personale e soggettiva di ogni caso e come un singolo genitore possa dimostrarsi assolutamente idoneo ad assolvere il proprio ruolo genitoriale; nessuna limitazione normativa *a priori*, dunque, ma la valutazione individuale del singolo caso, nell'esclusivo «interesse del minore». Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 1994) sia la Corte di cassazione (sentenza n. 6078 del 2006 e sentenza n. 3572 del 2011) evidenziano come il legislatore nazionale ben potrebbe, invece, provvedere ad «un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche con gli effetti dell'adozione legittimante».

In Europa l'adozione del *single* è già consentita in tutti gli Stati, fatta eccezione per Austria, Bulgaria, Cipro, Italia, Grecia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia, Ungheria. Uscendo dai confini europei, l'adozione da parte del *single* è consentita anche in Argentina, Brasile, Uruguay Colombia, Costa Rica, Puerto Rico e Messico.

È necessario abbandonare l'idea di famiglia propria del nostro sistema normativo (quella unicamente fondata sulla coppia unita in matrimonio) ampliandola e adeguandola alle nuove formazioni sociali presenti nella società attuale. La duttilità dei legami è specchio del nostro tempo; evidenza di ciò la si riscontra nei dati relativi all'elevato numero delle separazioni e dei divorzi (nel 2012 le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319 -- Rapporto ISTAT 2012). Nuove forme familiari nascono e si creano, e tutte sono titolari del «diritto al rispetto della vita privata e familiare» previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Di conseguenza può accadere che il minore abbia una sola figura genitoriale di riferimento, quella con la quale passa la maggior parte del tempo e ciò non impedisce la creazione di un ambiente stabile ed armonioso nel quale un bambino possa vivere sereno.

La presente iniziativa legislativa è volta a prevedere, altresì, la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi gli attuali cento anni dalla nascita. Tale modifica all'attuale normativa vigente intende bilanciare la posizione giuridica dei figli adottivi riconosciuti con quella dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita. In secondo luogo, dato non meno importante, intende riconoscere il diritto di ogni individuo a conoscere le proprie origini, elemento determinante per un veritiero e completo diritto all'identità personale. Tale modifica risulta necessaria anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 278 del 18-22 novembre 2013) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare le donne che al momento del parto avevano dichiarato di non voler essere nominate, ogni qualvolta i figli da esse partoriti ne facciano richiesta, al fine di un'eventuale revoca dell'anonimato. La Corte ha chiarito come l'illegittimità della disciplina vigente consista, soprattutto, nella tendenziale irreversibilità della scelta di segretezza compiuta dalla madre, cui deve invece essere data la possibilità di riconoscere, sia pur successivamente, il proprio figlio, ove lo ritenga, sia su iniziativa del figlio stesso, sia *motu proprio*. Ciò, anche in ragione del rilievo che il diritto fondamentale alla conoscenza delle proprie origini ha, nel nostro ordinamento come, del resto, nel diritto internazionale e sovranazionale, quale componente del diritto all'identità personale. È compito del legislatore, allora, realizzare un congruo bilanciamento tra diritto alla conoscenza delle proprie origini da parte del figlio e anonimato materno; non incompatibile, quest'ultimo, con il primo in quanto, se comporta «una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale"» (Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2013). In tal senso si muove il disegno di legge, conferendo così alla disciplina dei rapporti tra genitorialità biologica e genitorialità elettiva un grado di coerenza maggiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'adozione è consentita, altresì, a persone non coniugate conviventi, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza da almeno tre anni, e a persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del minore.»;

b) al comma 7, le parole: «Ai medesimi coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Alle medesime persone».

Art. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti affidatari».

Art. 3.

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: «coppie» è sostituita dalla seguente: «persone».

Art. 4.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sentiti i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le persone»;

b) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta».

Art. 5.

1. All'articolo 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «degli adottanti,» sono inserite le seguenti: «o dell'adottante,».

Art. 6.

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La madre di cui al primo periodo ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato. La rinuncia si esercita mediante apposita dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura analoga a quella di cui al comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o abbiano fornito il loro consenso, a seguito di apposito interpello secondo modalità tali da garantire la segretezza dell'identità degli interessati, ovvero a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7. In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di

carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente».

2. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a seguito di rinuncia all'anonimato resa ai sensi dell'articolo 28, commi 7, secondo periodo e 8, primo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni».

3. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di realizzazione della procedura di interpello della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, di cui al comma 8, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, al fine di assicurare la massima riservatezza dell'intero procedimento e la garanzia del diritto alla protezione dei dati personali trattati.

Art. 7.

1. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti;».

Art. 8.

1. All'articolo 35, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse;».

Art. 9.

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».

Art. 10.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli».

Art. 11.

1. All'articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «i coniugi che risultino forniti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone che risultino fornite».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1765
XVII Legislatura

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno
Titolo breve: *Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 304 \(pom.\)](#)

8 giugno 2016

Congiunzione di
[S.1978](#)

[N. 305 \(pom.\)](#)

21 giugno 2016

[N. 341 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2016

[N. 343 \(pom.\)](#)

2 novembre 2016

[N. 345 \(pom.\)](#)

3 novembre 2016

[N. 365 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2017

[N. 367 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2017

Adottato testo
base S.1978.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 17
febbraio 2017 alle
ore 16:00

[N. 126 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2017

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 371 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Riapertura
termine.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 2
marzo 2017 alle
ore 18:00
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

[N. 383 \(pom.\)](#)

10 maggio 2017

(Proposte
emendative
allegate al
resoconto)

[N. 397 \(pom.\)](#)

20 giugno 2017

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 445 \(ant.\)](#)

14 dicembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.1978](#)
Sui lavori della
Commissione

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore **LUMIA (PD)** illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Si sofferma, in particolare, sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformulazione dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto "Balduzzi".

Interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva con disappunto che, nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui - in via di eccezione alla regola generale - il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in ordine alla responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) si associa a tale richiesta.

Prende quindi la parola il senatore [BIANCO](#) (*PD*) che si sofferma innanzitutto sul problema della individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di

evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece, osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il tema delle difficoltà del mercato assicurativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice, senatrice **CIRINNA'** (PD), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.

Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

- a) l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;
- b) in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

- 1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;
- 2) nei confronti della madre deceduta.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi *infra* comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame - al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre cioè:

- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali

che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

- a) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- b) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
- c) delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
- d) della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).

Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie (comma 3). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.

Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi cento anni come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato mediante un'apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che prevede la procedura di interpello - similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei

deputati - per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.

Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice della *privacy*. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello suddetta.

I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di coordinamento alla legge n. 184 del 1983.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD), quindi auspica che l'esame in Commissione possa svolgersi rapidamente e proficuamente al fine di apportare - ove necessario e con la più ampia condivisione possibile - eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva che il tema delle adozioni che costituisce parte centrale del disegno di legge n. 1765, d'iniziativa del senatore Manconi, è fuorviante rispetto alla materia relativa alla individuazione delle origini biologiche.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD), precisa che proporrà alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e pertanto non intende intervenire sulla materia delle adozioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

- [\(381\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) **BARANI.** - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- [\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-*

mafioso

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, in ordine agli emendamenti dei relatori 16.0.1000 e 16.0.2000, pubblicati in allegato al resoconto, relativi alla materia delle notificazioni, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per lunedì 20 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti, osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i

soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;

considerato, con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza rilevò che *"le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a doversi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico*

contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013).

La Cassazione ha successivamente ribadito che "... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve....In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Si è ritenuto che tale disciplina, trovi il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia. Occorre qui aggiungere che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez. IV n. 47289 del 2014).

La giurisprudenza della Corte di cassazione è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che "... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza..." (Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);

considerato che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la Commissione manifesta perplessità, anche di livello costituzionale, sulla formulazione del predetto articolo 6, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave; rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9; segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistemico sulla disciplina processual penalistica;

esprime, parere non ostativo su testo con la seguente condizione:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6. (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*)

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*sexies*. -- (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.';

c) al terzo periodo le parole: 'di cui al primo periodo', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale'."».

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI

N. [2067](#), [2032](#), [1844](#), [176](#), [209](#), [286](#), [299](#), [381](#), [382](#), [384](#), [385](#), [386](#), [387](#), [389](#), [468](#), [581](#), [597](#), [609](#), [614](#),
[700](#), [1008](#), [1456](#), [1587](#), [1681](#), [1682](#), [1683](#), [1684](#), [1905](#), [1921](#), [2295](#), [709](#), [708](#), [1113](#), [1693](#), [1713](#), [1824](#),
[2103](#)

Art. 16

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in

calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*). ? 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso, del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della

persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). ? 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2217\)](#) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

[\(2119\)](#) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore, senatore [LUMIA](#) (PD) illustra i provvedimenti in titolo osservando che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

Come ha evidenziato il ministro Martina nel proprio intervento presso la Commissione Agricoltura, i disegni di legge in esame e, in particolare, l'A.S. n. 2217, di iniziativa governativa, assunto come testo base dalla medesima Commissione affrontano un tema di importanza fondamentale per il comparto agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo. Ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione.

Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa si compone di nove articoli.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-*bis* del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità. Rispetto alla norma vigente, si introduce l'ipotesi di elementi utili "per il sequestro delle somme o altre utilità", si sopprime (sempre ai fini del riconoscimento dell'attenuante) il requisito che le prove (alla cui acquisizione si sia cooperato) siano decisive e si specifica - evitando, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge, l'impiego del termine "concorrente" - che l'attenuante è riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato. In merito, la relazione illustrativa osserva che "può aversi il caso in cui il soggetto imprenditore che sfrutta la manodopera, se coinvolto in un procedimento penale, possa riferire notizie utili, ma che attengono ad episodi di intermediazione, sempre facenti capo allo stesso intermediatore, ma relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera". Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

La suddetta relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante in oggetto è definita "secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".

Il successivo secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato - ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Sempre riguardo allo stesso tema, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto suddetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

In base alla novella di cui al citato articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote (si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione). Inoltre si inserisce il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. In particolare, il delitto in esame viene inserito tra i reati per i quali si prevede una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno - fermo restando il limite massimo generale di due anni - ovvero la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venisse stabilmente impiegato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto.

L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a*) interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b*) dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c*) prevede che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d*) aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera *e*).

La lettera *f*) stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera *g*) chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali - direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo - predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli: il piano - secondo la relazione governativa - è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, esso condivide le istanze sottese alla iniziativa governativa, affrontando alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, gli articoli 5 e 6, di tale proposta legislativa prevedono sia la confisca dei beni strumentali all'impresa sia l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Il RELATORE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere anche sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, per i profili di propria competenza. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione possano prendere visione del fascicolo di tali emendamenti al fine di apportare nella prossima seduta utile un contributo per la redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il RELATORE illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, contenente ulteriori modifiche nella parte dispositiva, alla luce del dibattito finora svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulla riformulazione proposta per l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, con riferimento all'esclusione della punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nel nuovo schema di parere inoltre viene proposta l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, nonché la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

Interviene il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver fatto una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità per colpa nell'esercizio delle professioni sanitarie, si sofferma nel merito sul parere testé illustrato dal relatore. In particolare, non condivide la scelta di escludere la punibilità per i casi in cui siano rispettate le linee guida ovvero le buone pratiche cliniche, ritenendo che le une e le altre debbano essere valutate congiuntamente e non già in modo alternativo. Sotto tale profilo, il testo approvato dalla Camera appare più garantista. Per quanto riguarda l'emendamento 5.14 del relatore, osserva che la verifica del rigore metodologico da effettuarsi in capo all'Istituto superiore di sanità pubblica, prima della pubblicazione delle linee guida, dovrebbe costituire parte integrante del decreto del Ministro della salute che regola l'elenco delle società scientifiche che elaborano le linee guida; in sostanza tale disposizione dovrebbe costituire un'aggiuntiva lettera "d)" del comma 1-*bis* dell'emendamento in esame.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulle difficoltà di "confinamento" tra la diligenza e la perizia e, dunque, tra la negligenza e l'imperizia. Ad esempio, non è agevole valutare come imperizia ovvero come negligenza il caso di un medico che ometta di prescrivere determinati accertamenti diagnostici, in caso di grave malattia successivamente diagnosticata. Da tale punto di vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure alquanto generico e problematico sotto altri profili, permette di valutare meglio i diversi casi di responsabilità, mentre, il nuovo articolo 6 del disegno di legge, come riformulato dal relatore nel nuovo schema di parere, lascia un vuoto normativo per alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di una eccessiva copertura legislativa per altri casi.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) pone a sua volta l'accento sull'ambigua formulazione della previsione con cui si esclude la punibilità in caso di imperizia laddove ricorrano le predette condizioni del rispetto delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, anche se sembrerebbe che tali condizioni vengano meno quando le linee guida ovvero le pratiche predette non risultino adeguate alle specificità medico del caso concreto.

Dopo un breve intervento del senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), che ritiene non irragionevole il ricorso al parametro dell'adeguatezza, prende la parola il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale osserva come la causa principale e ricorrente dei casi di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria è l'imperizia che, pertanto, costituisce l'ambito in cui si pone effettivamente l'esigenza di una disciplina speciale.

Interviene quindi il senatore [FALANGA](#) (*AL-A (MpA)*) il quale, ancora una volta, si sofferma criticamente sulla disposizione che prevede l'esclusione del ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita, prevedendo invece l'accertamento tecnico-preventivo di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Più in generale sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento prima dell'approvazione del testo in esame che, allo stato dell'arte, presenta notevoli distonie di sistema.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che le buone pratiche dell'arte medica, dovrebbero essere sussidiarie rispetto alle linee guida, nel senso che, ove queste ultime non siano sufficienti per la definizione di un caso concreto, si applicano le predette buone pratiche.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) invece osserva che, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre applicare congiuntamente le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A (MpA)*) concorda con il presidente D'Ascola sottolineando che, in ogni caso, le linee guida non possono essere in contrasto con le buone pratiche dell'arte medica.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio disappunto rispetto alle modifiche apportate dallo schema di parere in esame su questo specifico aspetto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore [BIANCO](#) (*PD*) che, pur comprendendo i dubbi e le perplessità ancora una volta espressi sul complesso disegno di legge in esame, ritiene opportuno precisare alcune fondamentali questioni. Innanzitutto, la Camera dei deputati non ha operato la scelta di adottare lo schema della responsabilità civile dei magistrati anche per gli esercenti la professione sanitaria non solo per la barriera dell'articolo 28 della Costituzione ma anche per la specificità della professione sanitaria, fermo restando il diritto dei cittadini ad un risarcimento equo. Per quanto riguarda poi il difficile confine tra la diligenza e la perizia e il confinamento dell'esimente al solo profilo dell'imperizia, questa deriva da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda poi le perplessità espresse dal senatore Caliendo sulla mancata previsione di una valutazione congiunta delle linee guida e delle buone pratiche mediche, ricorda che la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria spesso deve essere giudicata in ragione delle sole buone pratiche, in quanto le linee guida coprono un ambito limitato delle problematiche sanitarie.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) che richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 295 del 2013) le cui indicazioni concorrono a far ritenere condivisibile la scelta di limitare l'operatività dell'esimente alle ipotesi di imperizia, il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in ordine alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, al fine, tra l'altro, di non escludere in modo incondizionato dall'ambito di rilevanza penalistica le ipotesi di colpa non grave a causa d'imperizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di non partecipare al voto.

Si associa il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), osserva che, dopo colloqui informali con alcune associazioni rappresentanti, da un lato, i sostenitori del diritto all'anonimato della madre e, dall'altro, quelli dell'interesse dei figli a conoscere le proprie origini, riterrebbe opportuno svolgere audizioni delle predette associazioni, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) osserva che, essendo state svolte tali audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, appare preliminarmente più utile acquisire la relativa documentazione ai fini di un approfondimento adeguato della materia.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che gli uffici hanno già provveduto ad inoltrare la richiesta della predetta documentazione e, in ogni caso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà essere investito dalla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore, senatore [LO GIUDICE](#) (PD) chiede al Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti non essendovi richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) chiede di intervenire in discussione generale.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il senatore Giovanardi potrà intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti, osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria; ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle

linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente; rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;

considerato,

con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che *"le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.*

Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013);

che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che "*... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegue correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve" che quindi "alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti... che tale disciplina trova il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez. IV n. 47289 del 2014),*

che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che "*... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza..." (Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);*

ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6 suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistemico sulla disciplina processuale penalistica;

esprime, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6. (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*)

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*sexies*. -- (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.»

e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:

"3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6."

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
341ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore **[PALMA](#)** (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge recanti modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione (Atti Senato 2291 e 2370) contengono importanti misure contro la corruzione. Ritiene quindi necessario sollecitare la presidenza a disporre la chiusura della discussione generale al fine di poter concludere in tempi brevi l'*iter legis*. Allo stesso tempo ritiene opportuna la prosecuzione della votazione degli emendamenti sui disegni di legge 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (*FI-PdL XVII*) chiede che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge n. 1012 sulle camere arbitrali dell'Avvocatura. Più in generale chiede al rappresentante del Governo se abbia ancora senso l'esame dei disegni di legge in Commissione considerato che - da quanto è stato pubblicato dalle agenzie di stampa e non smentito da nessun membro dell'esecutivo - il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha riferito che il Governo intende estendere la proroga dell'età pensionabile dei magistrati a 72 anni, in contraddizione con quanto è previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2016, sul cui disegno di legge di conversione è stata posta la questione di fiducia in Senato non più tardi di una settimana fa.

Dopo che il presidente **[BUCCARELLA](#)** (*M5S*) si è dichiarato favorevole a concludere quanto prima la discussione generale sui disegni di legge n. 2291 e 2370 ed a proporre al presidente D'Ascola di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore **[CUCCA](#)** (*PD*) ribadisce l'esigenza già espressa di valutare la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge testé

indicati.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati da 75 a 70 anni - a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, disposta dall'articolo 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, n. 114 - ha determinato numerosi problemi applicativi in assenza di una disciplina transitoria. Intervenire in questa materia in maniera così rapsodica ed asistemica comporta inevitabili risvolti negativi sulle carriere dei magistrati su cui è mancata una riflessione da parte dell'esecutivo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia criticamente gravi squilibri nello stato giuridico e nel trattamento economico della carriera dei magistrati rispetto a quella degli insegnanti, rilevando come l'assetto normativo vigente privilegi palesemente i primi rispetto ai secondi, della qual cosa si ha poi come un riflesso nella diversa incidenza nel dibattito pubblico delle prese di posizione delle due categorie.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prende la parola per sottolineare l'esigenza di assicurare un equo e ragionevole bilanciamento tra il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sull'identità dei propri genitori ed il diritto della madre alla segretezza della propria identità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo adesione con quanto testé osservato dal senatore Giovanardi, ritiene altresì essenziale che un'eventuale previsione in tal senso mantenga una facoltà di scelta in capo alla madre biologica nell'accettare o meno di addivenire alla richiesta del figlio.

Dopo che la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) è brevemente intervenuta per sottolineare che già oggi è prevista una possibilità di accesso a tali informazioni a tutela della salute del figlio dal rischio di trasmissione di malattie genetiche, interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) per sottolineare l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche con riferimento alle conseguenze sotto il profilo dei

diritti successori derivanti dall'eventuale consenso prestato dalla madre biologica alla richiesta da parte del figlio di aver accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) comunica che la predisposizione di un nuovo testo base in materia di disposizioni sul cognome di figli (Atto Senato 1628 e connessi) è quasi ultimata.

Il presidente [BUCCARELLA](#) (M5S) auspica che nel prossimo Ufficio di Presidenza venga definita una più razionale programmazione dei lavori della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* dei disegni di legge sui quali può ritenersi ormai conclusa la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ([n. 344](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all'adozione ? entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all'adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera *a*). L'Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera *c*) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) - del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili - sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione - con inserimento nel testo di apposito titolo - della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

E' successivamente integrato (lettera *i*) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma *I-bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo VIII-*bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo 70-ter stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si dà atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 70-bis), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorso inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-quater disciplina la costituzione dell'unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista l'indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-quinquies e 70-sexies recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-sexies prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'obbligo ? una volta costituita l'unione civile - di registrazione nell'archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l'assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che l'opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega ? in analogia con l'articolo 143-bis codice civile sul cognome della moglie - con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare "il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario".

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede all'iscrizione dell'atto di

costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70-*quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell'unione e del motivo del trasferimento; dell'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L'articolo 70-*quinquiesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L'articolo 2 ? in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera *c*) della legge 76 ? introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso ([n. 345](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera *b*) del comma 28, relativa a "modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato" - ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - prevede "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo".

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'intenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".. Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio,

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione

della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli. L'articolo *32-bis* (*Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso*) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'articolo *32-ter* trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo *32-quinquies*.

L'articolo *32-ter* stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile". Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone *maggiorenni* dello stesso sesso per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone *maggiorenni* dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al secondo periodo, che "Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone *maggiorenni* dello stesso sesso si applica la legge italiana". Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri e. Italia).

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al terzo periodo, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria". Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al primo periodo, che "Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti". Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo *32-quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

L'articolo *32-quinquies* introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capoII, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio.)

La relattrice **CIRINNA'** (PD) illustra l'atto del Governo n. 346 recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso".

L'articolo 307 del codice penale, nel prevedere - con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata" - quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale".

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice penale", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai

delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale- ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c) ".

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente [BUCCARELLA](#), intervengono brevemente la relatrice e il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
343ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il presidente **D'ASCOLA**, dopo aver dichiarato improponibile l'emendamento 9.0.1, avverte che saranno illustrati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato.

Interviene quindi il senatore **LUMIA (PD)** per dare conto degli emendamenti che insieme ad altri componenti del Partito Democratico ha presentato all'articolo 1.

In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere, rispettivamente, la facoltà e non già l'obbligo da parte di ciascun Consiglio degli avvocati di costituire una camera arbitrale, ovvero di sopprimere la previsione che una Camera arbitrale possa essere costituita da un massimo di tre consigli dell'ordine; sotto tale profilo, infatti, osserva che è opportuno non mettere limiti. Dà quindi conto dei successivi emendamenti 1.3 e 1.4. Quanto all'articolo 2, l'emendamento 2.1 prevede che possono svolgere le funzioni di arbitri gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno 5 anni e non già da tre anni come previsto dal disegno di legge in esame. Illustra poi l'emendamento 2.4 che prevede al comma 6 dell'articolo 2 un'attività di formazione continua nei confronti degli arbitri, in

luogo dell'aggiornamento previsto dal disegno di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) quindi fa alcune osservazioni sugli emendamenti testé illustrati dal senatore Lumia. In particolare, rileva che le camere arbitrali debbano essere costituite necessariamente dai consigli dell'ordine, non risultando quindi corretta la previsione di una facoltà in capo ai consigli medesimi di costituire le predette camere. Parimenti, ritiene, che l'espressione "formazione continua" non sia pertinente all'attività dei componenti delle camere arbitrali in quanto propria di funzioni tecniche svolte continuativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1628 E CONNESSI (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi, in materia di diritto comparato, si è fatto riferimento solo alla disciplina relativa al cognome dei figli in alcuni paesi dell'Unione europea, quali in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sarebbe opportuno invece avere un quadro generale di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea; chiede pertanto che venga redatta quanto prima una scheda illustrativa nel senso sopra indicato. Inoltre, avendo appreso che il senatore Lo Giudice, relatore del provvedimento in esame, intende presentare un nuovo testo, chiede che questo stesso sia messo a disposizione al più presto della Commissione, affinché la discussione possa essere incentrata sul nuovo testo e non già, inutilmente, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva pertanto di intervenire più approfonditamente in discussione generale, dopo che queste sue richieste saranno esaudite.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) replica che conviene sulle richieste del senatore Palma, a condizione che la richiesta fatta in ordine all'approfondimento dello stato dell'arte della materia *de qua* in tutti i Paesi dell'Unione europea non allunghi oltremodo i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi. Quanto alla presentazione del nuovo testo, egli osserva che sarebbe opportuno svolgere dapprima le audizioni già programmate.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva però che è preferibile che i soggetti da audire intervengano alla luce del nuovo testo del relatore.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), quindi ne preannuncia l'imminente presentazione.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede alla relatrice un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 richiamata e modificata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, con riferimento in particolare all'ipotesi in cui la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, addivenga successivamente, a seguito di apposito interpello, alla decisione di revocare la propria scelta. In tal caso non risulta infatti chiara la ragione dei divieti e dei limiti di cui al n. 2, lettera *a*), comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1978.

Dopo un breve intervento del senatore **LO GIUDICE** (*PD*) sul diritto all'anonimato previsto dall'ordinamento, la relatrice **CIRINNA'** (*PD*) osserva che la documentazione relativa alle audizioni svolte durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, già acquisita dalla Commissione, contiene molti punti esplicativi sul quesito posto dal senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*). Cionondimeno si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*) comunica che sta predisponendo un nuovo testo recante disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo conterrà taluni

elementi di novità che tengono anche conto di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni. Si sofferma, in particolare, su una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, secondo cui ciascuno elettore dovrà esprimere un numero di voto non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità inferiore, a tutela delle minoranze. All'articolo 10, comma 5 - recante schede elettorali ed espressione del voto - si intende intervenire attraverso una previsione che rafforzi la tutela della parità di genere, nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili ai sensi citato dell'articolo 4, comma 1 - sempre con arrotondamento per difetto all'unità inferiore - sia rivolto a favore del genere meno rappresentato. I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4. Si sofferma infine sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell'ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Analogamente si prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell'ordine, si dovrebbe prevedere altresì che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo che la senatrice [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*) è intervenuta per esprimere le proprie perplessità su un testo che dovesse prevedere l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore delle percentuali che tutelano la parità di genere, prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda, in modo univoco, la possibilità che il voto sia espresso solo per gli avvocati eleggibili che hanno deciso di presentare la propria candidatura.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ritiene che possa essere preferibile introdurre la facoltà della presentazione delle candidature non soltanto per via individuale ma anche attraverso liste o aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto del voto di lista.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di prevedere un intervento legislativo che assicuri in modo pieno ed effettivo il rispetto della parità di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) dichiara di voler presentare quanto prima un nuovo testo che possa tener conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1012](#)

Art. 1

1.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce», con le seguenti: «può costituire».

1.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino a un massimo di tre.».

1.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dai» con la seguente: «da».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «utilizzate le risorse» con le seguenti: «utilizzati le risorse e gli spazi».

Art. 2

2.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

2.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.»

2.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine» con le seguenti: «dalla camera arbitrale».

2.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornamento» con le seguenti: «formazione continua».

Art. 4

4.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a 100.000 euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4»;

c) all'articolo 14, sopprimere il comma 9;

d) nell'Allegato A (articolo 6, comma 2), al punto 2, sostituire le parole: «sino a euro 100.000», con le seguenti: «oltre».

4.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

4.3

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «150.000».

Art. 6

6.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale» con le seguenti: «la camera arbitrale, salvo diverso accordo delle parti».

6.100

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, nell'Allegato ivi richiamato, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. All'arbitro spettano i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento».

6.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 8

8.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».

Art. 9

9.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrati dell'avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della

camera arbitrale dell'Avvocatura» *con le seguenti*: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.0.1

SCALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, n. 89)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica.

Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni «per il ricevimento detratto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'esplicito avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto"».

Art. 10

10.1

FALANGA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle firme».

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione, le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato».

Art. 11

11.1

[FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? (*Esecutorietà del lodo arbitrale*). ? 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale.

2. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione, la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza».

Art. 12

12.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, inserire, dopo le parole: «procedimento arbitrale», le seguenti: «relativo a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti arbitrali tale norma si applica limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lodo arbitrale che conclude la controversia» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, il lodo».

12.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Le parti» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, le parti» e sopprimere le parole: «di cui alla presente legge».

12.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 13

13.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previsti nella presente legge» con le seguenti: «relativi a

controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 14

14.1

[CALIENDO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».

14.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e».

14.3

[CALIENDO](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma 1 ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».

14.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il limite di valore di cui agli articoli 9, 12 e 13 può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 345 (pom.) del 03/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016
345ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 344, 345 e 346

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che in prossimità della probabile sospensione dei lavori parlamentari per lo svolgimento del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale, che coincide con la scadenza del termine per l'espressione dei pareri sugli atti del Governo in titolo, sarebbe opportuno procedere più speditamente con la discussione generale sugli stessi. Poiché gli atti del Governo predetti presentano numerosi nodi problematici, è auspicabile che la Commissione svolga un approfondito dibattito prima che la relatrice predisponga gli schemi di pareri, sui quali dovrà pronunciarsi la Commissione medesima.

Il presidente [BUCCARELLA](#) prende atto della richiesta del senatore Giovanardi.

IN SEDE REFERENTE

[\(1978\)](#) *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di*

accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 novembre.

Interviene il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) il quale, osserva che occorre interrogarsi sull'interesse primario tutelato dal disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Occorre infatti trovare una sintesi tra l'interesse della madre che, alla nascita, ha dichiarato di non voler essere nominata e quello del figlio, ormai maggiorenne, a voler conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, poiché l'ordinamento già prevede l'accesso alle origini biologiche per motivi di salute, si chiede se abbia senso una nuova norma che può avere effetti deleteri sulla vita di più persone e, in particolare, su quella della madre che, a distanza di anni, deve decidere se confermare o meno l'anonimato. Inoltre, sul piano giuridico, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2, del disegno di legge n. 1978, che novella il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 presenta non pochi problemi, ove sancisce che l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né rivendicazioni di tipo patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Si sofferma poi, sull'incongruenza ordinamentale tra il divieto di accertamento della maternità, che è sempre garantito salvo che la madre non revochi la decisione di non voler essere nominata, e l'accertamento della paternità che, in sostanza, è sempre possibile. In definitiva il disegno di legge trasmesso dalla Camera presenta una serie di nodi giuridici non di poco conto e, pertanto, il Gruppo di Forza Italia preannuncia sullo stesso un serrato ostruzionismo, salvo che il testo non sia depurato delle disposizioni sopra dette.

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) condivide solo in parte le osservazioni del senatore Palma. Se pure conviene sui diversi chiaroscuri presenti nel testo in esame, rileva, peraltro, che quotidianamente pervengono numerose richieste da parte dei soggetti adottati che auspicano che sia approvato il disegno di legge in esame trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, al fine di vedersi così garantita una più adeguata tutela dei propri interessi; a fronte di tali domande il Parlamento non può restare inerte. Si tratta quindi di individuare la migliore soluzione possibile per conciliare gli interessi in gioco.

Il presidente **BUCCARELLA** cita la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, in cui la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della citata legge n. 184 del 1983, laddove non prevede - attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*), replicando al senatore Giovanardi, afferma anche a nome del proprio Gruppo, che non si intende tralasciare semplicisticamente il problema del riconoscimento delle origini biologiche, ma le Camere neppure possono legiferare in modo irragionevole creando ulteriore confusione in un sistema che finora ha funzionato.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*), condividendo in gran parte le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ritiene necessario evitare qualsiasi forma di irragionevole discriminazione di trattamento tra madre e padre biologici.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rileva che una previsione come quella contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2), del disegno di legge n. 1978 - secondo cui l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato - o rischia di rivelarsi inutile - se interpretata, come sembrerebbe necessario, con riferimento all'adozione legittimante - o rischia di determinare confusione o incertezza in chi la deve osservare ed applicare.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) sottolinea che l'intervento oggetto del disegno di legge n. 1978 si rende necessario sia alla luce della giurisprudenza costituzionale testé citata, sia in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dalle quali si desume la necessità di assicurare in via legislativa quanto meno il diritto da parte del figlio biologico, una volta compiuta la maggiore età, di interpellare la madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. A suo avviso è necessario individuare un punto di equilibrio che consenta, per un verso, alla madre biologica di mantenere l'anonimato in presenza di una richiesta da parte del figlio e, per altro verso, al figlio di poter interpellare la madre circa le informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. Poiché un obiettivo dovrebbe anche essere quello di evitare il rischio di limitare il ricorso ai parti anonimi, il senatore Lo Giudice ritiene sbagliato qualsiasi intervento che possa legittimare azioni di stato o a rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio da parte del figlio e condivide l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Sottolinea peraltro un paio di elementi del testo che, a suo avviso, presentano criticità. In primo luogo, il fatto che, a seguito di istanza da parte del figlio biologico, il tribunale per i minorenni possa avvalersi del personale dei servizi sociali al fine di contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui al comma *7-bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge in titolo, ritenendo invece preferibile, così come accade in Francia, che tale attività di mediazione venga svolta tramite un ente *ad hoc* o un'autorità amministrativa indipendente (come ad esempio il garante per la *privacy*); in secondo luogo, esprime perplessità per la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 - così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in titolo - che consente comunque l'accesso alle informazioni nei confronti della madre dopo che questa è deceduta. A quest'ultimo riguardo ritiene che una siffatta anticipazione del termine per l'accesso a tali informazioni rispetto alla normativa vigente rischia di condizionare la decisione della madre di ricorrere al parto in anonimato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 365 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
365ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio, proseguendo la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 gennaio e 25 gennaio.

Si svolge un dibattito sul contenuto della proposta emendativa 2.100 - volta ad apportare una modifica all'articolo 319-ter del codice penale, in materia di corruzione in atti giudiziari, introducendo un comma aggiuntivo finalizzato a prevedere una circostanza aggravante nelle ipotesi in cui la condotta corruttiva venga posta in essere da un magistrato, da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero da coloro che esercitano le professioni forensi - nel quale prendono la parola il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) - che chiede modifiche alla suddetta proposta al fine di poterla rendere più aderente alla *ratio* sottesa all'articolo 2 del disegno di legge in titolo - il senatore [CUCCA](#) (PD) - che precisa l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione della circostanza aggravante anche per evitare irragionevoli differenziazioni di trattamento tra soggetti corruttori - il [PRESIDENTE](#) - che ritiene necessario evitare una troppa ampia sovrapposizione tra la fattispecie criminosa di cui ai primi due commi dell'articolo 319-ter e la circostanza aggravante di cui alla proposta emendativa - nonché il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) e

il senatore [LUMIA](#) (PD).

Al termine del dibattito, il relatore modifica la proposta emendativa riformulandola nell'emendamento 2.100 (testo 2) - pubblicato in allegato - su cui il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.100 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Dopo che l'emendamento 2.5 è stato dichiarato assorbito, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.100, previa espressione del parere favorevole da parte del GOVERNO.

Dopo che è dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.0.3, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Posto in votazione l'emendamento 3.3, viene approvato.

Con distinte votazioni sono invece respinti i restanti emendamenti 4.2 e 4.3.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, come modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ([n. 366](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il quale, esprimendo un generale apprezzamento per la proposta testé formulata dalla relatrice, che tiene conto a vario titolo dei rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione, formula alcune osservazioni. Innanzitutto si dichiara soddisfatto per la proposta di inserire nello schema di decreto in esame la specificazione del termine "utilizzatore", poiché l'articolo 23 del predetto schema stabilisce gli obblighi degli utilizzatori senza la individuazione degli stessi. Quanto al suggerimento di prevedere dei rimedi extragiudiziali per la risoluzione delle

controversie, ritiene altresì necessario stabilire che la possibilità del ricorso alle vie alternative non sia circoscritto alle controversie relative ai diritti d'autore ma sia previsto anche per quelle riguardanti i diritti connessi. In tal senso l'osservazione della relatrice andrebbe meglio specificata. Condividendo poi l'osservazione sull'opportunità che si attribuiscono funzioni di vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ritiene che questa stessa possa essere deputata a svolgere la risoluzione extragiudiziale delle controversie. In ordine all'articolo 45, che prevede riduzioni ed esenzioni dalla corresponsione dei diritti d'autore a favore degli organizzatori di spettacoli dal vivo, ribadisce l'opportunità, già segnalata nel corso del proprio intervento in discussione generale, che le medesime esenzioni siano estese in capo agli esercenti di pubblici servizi nell'ambito dei quali si organizzano eventi o spettacoli.

La relatrice [GINETTI](#) (PD), replicando alle osservazioni del senatore Lo Giudice, ritiene di non poter accogliere l'osservazione relativa alla devoluzione delle funzioni extragiudiziali all'AGCOM, accogliendo invece con favore il suggerimento relativo alla specificazione che le risoluzioni alternative delle controversie debbano investire anche i diritti connessi e non solo i diritti d'autore. Quanto alle esenzioni di cui all'articolo 45 dello schema in esame, si tratta di tener conto anche delle osservazioni della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2566\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) *Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che saranno espressi i pareri sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede delle delucidazioni in ordine alla motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.3.

Dopo che la relatrice [GINETTI](#) (PD) ha risposto, il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 novembre 2016.

Il senatore **LUMIA** (PD) sollecita la Presidenza ad accelerare l'esame dei disegni di legge in titolo che sono in corso di esame presso la Commissione ormai da molto tempo. Quindi, a nome del Partito democratico, chiede che sia chiusa la discussione generale e che sia subito fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Anche il senatore **CAPPELLETTI** (M5S), a nome del Movimento 5 Stelle, conviene con la richiesta testé avanzata.

Il presidente **D'ASCOLA** dichiara chiusa la discussione generale e si riserva di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'esito della riunione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riserva di convocare nella mattinata di giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore **CUCCA** (PD), ribadendo quanto già segnalato nella seduta del 25 gennaio scorso, sollecita una rapida conclusione dell'esame perché ulteriori ritardi potrebbero mettere in seria difficoltà l'ordinato svolgimento dell'attività di molti consigli degli ordini circondariali forensi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) prende la parola per ribadire l'esigenza di procedere ad una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, su cui è stata dichiarata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Il senatore **LUMIA** (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità ad affrontare una tematica di così estremo interesse nei tempi più rapidi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva 2014/26/UE - il cui termine previsto scadeva il 16 aprile 2015 - in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della stessa legge di delegazione 2015;

considerato che la direttiva ha la finalità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze multiterritoriali per l'uso *on line* delle opere musicali e definisce i requisiti necessari per garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore, e che la direttiva è stata emanata in un contesto in cui l'evoluzione tecnologica e il connesso ampliamento dei mezzi di sfruttamento dei diritti di autore implicano una revisione delle discipline, come quella italiana, risalenti nel tempo e non compatibili rispetto alle nuove prospettive di utilizzo delle opere: ad esempio per i servizi di musica *on line* per i quali esiste ancora una rilevante frammentazione territoriale della relativa normativa, al fine di consentire la tutela

dei diritti d'autore e diritti connessi nell'ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi nel contesto del mercato unico europeo;

ritenuto, con riferimento al quadro nazionale, che il diritto di autore è materia di rilievo costituzionale ex articolo 21 e articolo 33 della Costituzione;

considerato che la normativa attuale, pur modificata e integrata nel corso del tempo, attribuisce una riserva legale alla Società Italiana Autori ed Editori ai sensi dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la gestione dei diritti d'autore, mentre la materia dei diritti connessi al diritto di autore è disciplinata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che istituisce un regime di liberalizzazione e di libera concorrenza degli organismi ed enti di gestione collettiva;

ritenuto, pertanto, di procedere ad un aggiornamento della disciplina della gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per agevolare la concessione di licenze multiterritoriali, ridisegnare le modalità di *governance* degli organismi ed enti di gestione collettiva e il quadro di sorveglianza per garantire livelli minimi standard di gestione finanziaria, trasparenza della rappresentanza, nell'interesse dei titolari dei diritti;

ricordato che già alcune proposte legislative presentate presso i due rami del Parlamento prevedono un riordino della materia nel rispetto della direttiva sopra citata (cfr., per tutte, AC 2005/XVII e AS 1147/XVII);

considerato, in particolare, l'articolo 5 della direttiva che dispone che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti;

ricordato che nel corso dell'esame parlamentare della sopra detta legge di delegazione europea 2015, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni (ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287) in ordine all'attuazione della citata direttiva 2014/26/UE, rilevando che "in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà di iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni; il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto di autore esclude peraltro la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva in parola; pertanto è compito del legislatore italiano individuare criteri di attuazione della direttiva compatibili con un adeguato mercato concorrenziale del mercato interno, che garantiscano, nel contempo, la concorrenza tra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti";

ricordato che, nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione 2015, l'Assemblea del Senato il 22 giugno 2016 - ha approvato l'ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva

2014/26/UE, nonché a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, alla luce del parere dell'AGCOM del 1° giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l'articolo 4 dello schema di decreto in esame, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 4 fa salva l'attività di intermediazione dei diritti d'autore in Italia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Rimanendo, dunque, fermo il regime di monopolio per la gestione dei diritti d'autore e il regime liberalizzato per la gestione dei diritti connessi, si prevede la possibilità, per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro;

considerato che l'articolo 38 dello schema di decreto in esame prevede meri procedimenti interni per il trattamento dei reclami;

valutata la più recente giurisprudenza in materia, sia a livello europeo che a livello nazionale, per cui "la tendenziale liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi di matrice comunitaria e la rilevanza dei principi di libera prestazione dei servizi sancita nei trattati, che dovrebbero consentire ad una *"collecting estera"* di far valere i diritti da essa gestiti sul proprio territorio in altri Stati membri, rappresenta condizione di progressivo rapido mutamento delle forme di gestione collettiva idonea a determinare un ridimensionamento e una ridefinizione dei monopoli nazionali del settore" (Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 15/7/2014), stabilendo un elevato livello di protezione degli autori, dietro compenso equo e appropriato nell'ambito di un mercato concorrenziale (Corte di Giustizia UE, sez. IX, 19/11/2015, n. 325);

preso atto della partecipazione dell'Italia al consorzio "Armonia" costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo; Spagna e Ungheria, quale polo di concentrazione per il rilascio di licenze multiterritoriali per i servizi musicali *on line*, a vantaggio degli autori e editori, e per i *digital service provider*;

valutata la sostanziale congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi, rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare esecuzione, anche in attuazione dei criteri e principi direttivi stabiliti dall'articolo 20 della legge di delegazione europea n. 170/2016;

viste le osservazioni formulate dalle commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica e beni culturali) e 14ª (Politiche dell'Unione Europea),

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si invita il Governo a considerare l'esigenza, sottolineata nel parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE; dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal governo

in sede di esame della legge di delegazione n. 170/2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G G/2345/24/14;

- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 (*Definizioni*) la specificazione del termine "utilizzatore", così come previsto dall'articolo 3, lettera *k*) della direttiva;
- si segnala, inoltre, la necessità di modificare il refuso presente all'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2";
- con riferimento all'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in titolo - che, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *n*), della legge di delegazione n. 170/2016, prescrive i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti diversi dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori, che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, - si invita il Governo a valutare la compatibilità di tale previsione che, nel richiedere sostanzialmente, i medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge n. 1/2012, - sembra contraddire la *ratio* del criterio di cui al predetto articolo 20, e delle disposizioni della direttiva che, non dispone regimi diversi tra *collecting societies* di diritto d'autore e di diritti connessi, anche in riferimento alla SIAE, e valutare altresì di sopprimere allo stesso articolo 8, comma 4, le parole "ad esclusivo favore dei propri associati";
- valuti il Governo l'opportunità di prevedere forme di risoluzione alternativa delle controversie, come previsto dall'articolo 34 della direttiva 2014/26/UE, e dalla lettera *h*) dell'articolo 20 della Legge di delegazione, secondo procedure indipendenti ed imparziali;
- valuti, poi il Governo di procedere alla riforma dell'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva.. in modo da aumentare l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatarî territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili", come prescritto dall'articolo 20, comma 1, lettera *i*) della legge di delegazione europea in titolo; inoltre si invita il Governo ad intervenire anche sul tema della diretta intermediazione degli artisti musicali dell'equo compenso e dell'incasso diretto dei compensi di copia privata;
- si invita altresì il Governo - come richiesto dalla direttiva in titolo - a istituire appropriate procedure per monitorare il rispetto della disciplina introdotta dalla normativa europea e dal decreto legislativo in esame da parte degli organismi di gestione collettiva nonché la corretta applicazione della stessa in modo efficace e tempestivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alla tenuta e all'aggiornamento delle banche dati da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva, accessibili *online* da mandanti e utilizzatori nel rispetto del principio di trasparenza, nonché di rendicontazione analitica e tempestiva, nel rispetto dei tempi di pagamento e accantonamento delle quote di riserva;
- valuti infine il Governo l'opportunità che il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo possa avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 dello schema di decreto legislativo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) quale agenzia indipendente, competente ed imparziale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2291](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Modifica all'articolo 319-ter del codice penale). - 1. All'articolo 319-ter, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le pene previste per i fatti di cui ai commi precedenti sono aumentate fino alla metà se chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è un magistrato, un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero esercita professioni forensi."».

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? (Modifica all'articolo 319-ter del codice penale). - 1. All'articolo 319-ter, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate fino alla metà se i fatti di cui all'articolo 321 sono commessi da un magistrato, da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero da coloro che esercitano professioni forensi, nell'ambito di un processo nel quale gli stessi esercitano le funzioni o le professioni medesime"».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2566\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#), riassumendo i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in ordine all'eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati - che comporterebbe l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo - la relatrice aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) ricorda che l'obiettivo del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa materia della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubblicata in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di procedibilità d'ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 609-*quater* sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ricordando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame della proposta che portò all'approvazione della legge n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all'età dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si possono configurare delle fattispecie di reato perseguibili.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), che svolge alcune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all'articolo 600-*bis*.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che richiama l'attenzione sul regime di procedibilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali la dazione di denaro o altra utilità - la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che importanti modifiche nella materia dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all'interno del codice.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#), che si sofferma sulla differenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenni, prevedendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che, a fronte della successione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a disposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osserva che la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni deve essere chiaramente distinta dal reato di prostituzione minorile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che la proposta prospettata dalla relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) presenta quindi formalmente l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* commesso da minorenni, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a lunedì 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

(1163) DIVINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

(1187) PANIZZA. - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(1441) Erika STEFANI. - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale relativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modificare la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento congiunto, che pure costituisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla discrezionalità degli organi giudicanti, ma dall'istituto in sé che, inevitabilmente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo dell'accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichiatria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all'interno dei rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce ancora una volta che le resistenze e i dissapori tra genitori in ordine alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace articolazione organizzativa delle

competenze dei tribunali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che le difficoltà che i genitori incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze sui figli. Una volta definita la priorità dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto paritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva, a sua volta, che l'applicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori. Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più efficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello stato dell'arte in ordine all'applicazione della medesima legge negli ultimi dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale osserva come, nel contesto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello mondiale, sia ormai necessaria l'istituzione di un albo della professione degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale osserva che la qualificazione del titolo di "statistico" nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circolazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che la discussione relativa al provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima settimana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) sollecita le audizioni relative al provvedimento in titolo.

Il presidente [D'ASCOLA](#), quindi, fissa a giovedì 16 febbraio alle ore 16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono indicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente :

«Si procede a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.»

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1978 E 1765
(ACCESSO DEL FIGLIO ALLE INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ DEI GENITORI)*

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
371ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 ([n. 387](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) dà conto di uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Governo di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all'applicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l'utilizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle conseguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichiarati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente **D'ASCOLA** comunica che è riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato a domani 2 marzo alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore **FALANGA** (ALA-SCCLP) che sollecita una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 6 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli*

[\(1227\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1229\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

[\(1230\)](#) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1245\)](#) *MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1383\)](#) *Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD) e, previo accordo degli altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 20 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) comunica che nella giornata di domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi confronti, dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'onorevole Ferranti sarebbe stata offesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre anni fa, è stato insabbiato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene,

tali dichiarazioni ripropongono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentari: tale principio - come noto - è stato costantemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150 del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede se l'onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l'onorevole Ferranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistratura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare esprime la propria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimoniare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest'ultimo ha più volte detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da quando è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, da voci di corridoio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo approvato dal Senato.

Infine interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che esprime a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);
che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della

Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito

processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare "*il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento*" (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può

rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";
- c) si raccomanda, in ordine all'articolo 15:
 1. di sopprimere, al comma 1, le parole "del testimone";
 2. di sopprimere, al comma 2, le parole "il testimone";
 3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente".
- d) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la

medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire

esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l' esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare *"il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento"* (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a

norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiama può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 15:
 1. al comma 1 siano soppresse le parole "del testimone,";
 2. al comma 2 siano soppresse le parole "il testimone,";
 3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente";

e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";

c) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato."

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 10 MAGGIO 2017
383ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica di essere stato informato, nella giornata di ieri, che il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una relazione tecnica del Ministero della giustizia "negativamente verificata" da parte della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati. Dagli atti trasmessi risulta inoltre che tale determinazione è stata assunta dalla Ragioneria generale il 24 marzo scorso e trasmessa al Ministero della giustizia il successivo 29 marzo.

Il Presidente comunica altresì di aver parlato con il presidente Tonini e di aver appreso dallo stesso che la Commissione bilancio sta lavorando al fine di trovare una soluzione che eviti l'espressione da parte della stessa di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'intero disegno di legge n. 2134, un esito quest'ultimo che sarebbe assai difficilmente comprensibile considerato che numerose disposizioni di tale disegno di legge hanno natura procedurale e non presentano, quindi, alcun impatto finanziario.

Allo stesso tempo ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi per la seduta pomeridiana del 16 maggio prossimo, ove conclusi dalla Commissione. Avverte quindi che, alla luce di ciò, si dovrà procedere nell'esame degli stessi nella seduta odierna, a partire dalla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella seduta del 26 aprile scorso.

Prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, a nome del Governo, avanza alla Commissione la richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per la valutazione degli emendamenti al fine di poter esprimere il parere sugli stessi. Chiede pertanto di rinviarne l'esame di una settimana.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) premette che le modifiche al codice antimafia recate dal disegno di legge n. 2134 sono di estrema importanza ed urgenza. Chiede quindi al Governo che le residue esigenze di approfondimento del Governo medesimo vengano risolte nel più breve tempo possibile, al fine di poter facilitare la conclusione dell'esame di un provvedimento tra i più importanti di questa legislatura.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) esprime adesione alla richiesta di tempi aggiuntivi avanzata del rappresentante del Governo. Se per un verso, infatti, non v'è dubbio che il disegno di legge n. 2134 contenga previsioni di estrema importanza, per altro verso è giusto effettuare una adeguata ponderazione degli aspetti problematici, trattandosi di temi essenziali per la vita delle persone. Ritiene inoltre improvvida la calendarizzazione in Aula in una data così ravvicinata come quella del 16 maggio prossimo, anche perché un eventuale approdo in Aula senza relatore sarebbe una decisione scellerata. Chiede infine ai relatori di intervenire sulle parti del disegno di legge n. 2134 su cui potrebbero esservi contrasti al fine di agevolare il buon esito dell'esame.

Il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) prende atto che la richiesta del Governo trae giustificazione dalla estrema complessità e delicatezza dei temi trattati, nonché dal rilievo *tranchant* espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per tali ragioni ritiene però altresì necessario che venga segnalata da parte del Governo alla Conferenza dei Capigruppo del Senato l'esigenza di rinviare ad altra data la calendarizzazione in Aula del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie la sollecitazione proveniente dal senatore Casson e assicura che il Governo chiederà alla Conferenza dei Capigruppo un rinvio ad altra data dell'inizio dell'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD) ritiene accoglibile la richiesta di rinviare la votazione degli emendamenti, avanzata da parte del rappresentante del Governo, soltanto in quanto tale richiesta è circostanziata e temporalmente limitata. Dichiaro invece di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga in quanto l'esame presso il Senato del disegno di legge in titolo non è stato affatto contenuto in tempi eccessivamente ristretti. Afferma, quindi, che è assolutamente necessario che l'esame del disegno di legge si concluda in tempi brevi e comunque non oltre la fine della legislatura, senza ulteriori rinvii.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) esprime serie perplessità sulla tempistica e sulle modalità di esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi. Si avanza, infatti, con lentezza preoccupante ormai dal mese di settembre dello scorso anno, con il rischio concreto che si arrivi in Aula senza relatore o, peggio, con quello di non riuscire ad approvare le modifiche al codice antimafia entro la fine della legislatura. In quest'ultimo caso si tratterebbe di una grave sconfitta rispetto alla lotta alla mafia, che va combattuta con i fatti e non solo a parole.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) critica nel merito il contenuto del disegno di legge n. 2134, come approvato dalla Camera, in quanto l'inserimento nell'ambito della legislazione speciale ed eccezionale antimafia di fattispecie criminose - quali ad esempio i reati contro la P.A. - che con la mafia non hanno nulla a che vedere, costituisce una scelta palesemente strumentale, del tutto impropria e sbagliata, come evidenziato anche da chi è impegnato in prima fila nella lotta alla mafia a partire dal Procuratore nazionale antimafia Roberti. Non si può infatti utilizzare la legislazione antimafia per raggiungere in maniera irragionevole altri fini, che andrebbero invece perseguiti con gli strumenti ordinariamente previsti dalla normativa vigente.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara che l'intervento del senatore Giarrusso mostra

disattenzione alle tematiche inerenti alla legislazione antimafia. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura sono state varate dal Parlamento sostanzialmente all'unanimità importanti misure volte a combattere questo grave fenomeno criminale e, in primo luogo, proprio quel codice antimafia su cui intervengono i disegni di legge in esame. Ricorda altresì che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non ha presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 perché ha inteso consentire una sollecita approvazione delle modifiche al codice antimafia ivi contenute. Allo stesso tempo però avverte che, in caso di eventuali forzature contenutistiche e procedurali da parte della maggioranza (come quella già avvenuta in relazione all'esame dell'articolo 1 relativamente al tema dei reati contro la Pubblica amministrazione), l'opposizione non potrebbe non reagire utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a propria disposizione.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) tiene a precisare che la negativa verifica effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato - sulla relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia riferita al disegno di legge n. 2134 come approvato dalla Camera - rappresenta un episodio assolutamente anomalo, in quanto il medesimo testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza che venissero mossi rilievi analoghi dal Governo. Esprime profonde perplessità anche sulla tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, perché se a parole si dice che la loro approvazione deve avvenire in tempi brevi, dall'altra parte l'esame degli stessi non è ancora concluso, evidentemente per contrasti tutti interni alla maggioranza e all'esecutivo. Non può non sottolinearsi dunque la ben diversa velocità con la quale nella precedente legislatura l'allora maggioranza di Governo ha consentito l'approvazione di importanti interventi di contrasto alla criminalità organizzata. Avverte infine che, qualora i relatori dovessero presentare proposte emendative affatto nuove rispetto a quelle già presentate, i tempi di approvazione si allungherebbero ulteriormente dovendo naturalmente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, a seguito della richiesta del rappresentante del Governo di rinviare di una settimana la votazione degli emendamenti e tenuto conto dell'andamento del dibattito, si conviene di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 2134 e degli altri disegni di legge connessi a mercoledì 17 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ricorda che l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati è un intervento estremamente importante che è stato più volte invocato da importanti organizzazioni internazionali e corrisponde ad un'evidente esigenza di civiltà giuridica. Pur auspicando che il disegno di legge n. 2683, assunto dalla Commissione come testo base, possa essere migliorato in sede emendativa, ritiene assolutamente prioritario che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo possa concludersi in tempi brevi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) esprime adesione, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani ricordando altresì che l'Italia ha sottoscritto nel settembre 2012 la Convenzione di Istanbul, ove si riconosce espressamente la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e grave forma di discriminazione. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2683 è stato sottoscritto da moltissimi senatori, a conferma della ampia condivisione dei contenuti sottesi al disegno di legge medesimo, assunto come testo base dalla Commissione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) concorda con le considerazioni testé espresse dai senatore Stefani e Lumia, aggiungendo che i disegni di legge in titolo non si caratterizzano per divergenze significative, il che dimostra l'assoluta trasversalità delle previsioni ivi contenute. Ricorda come da numerosi atti di diritto internazionale venga assolutamente condannata la costrizione al matrimonio di persona minorenni, che a suo avviso rappresenta un comportamento gravissimo ed equiparabile a moderne forme di schiavitù. Più in particolare ritiene opportuno mantenere intatta la formulazione contenuta nell'articolo 609-*terdecies* del codice penale, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2683, che punisce con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Dopo un breve intervento della RELATRICE, nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2683 - assunto come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 marzo scorso - alle ore 18 di giovedì 25 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) procede all'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti - pubblicati in allegato - e comunica che, per l'assenza della relatrice, senatrice Cirinnà, le funzioni di relatore verranno da lui riassunte limitatamente alla seduta odierna.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) illustrando gli emendamenti a propria firma. Ricorda che il disegno di legge n. 1978 è volto a intervenire su una tematica estremamente importante - quale è quella dell'accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita nelle ipotesi di parto anonimo - anche tenuto conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013 sia del recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017. Preannuncia fin d'ora la disponibilità a ritirare gli emendamenti a propria firma 1.5 e 1.8.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16 e 4.6 segnalando altresì l'opportunità di approvare in tempi brevi il disegno di legge n. 1978.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [LUMIA](#) (PD), il quale tiene a precisare, anche a nome del proprio

Gruppo parlamentare, che è sua intenzione trovare un punto di convergenza il più ampio possibile con gli altri componenti della Commissione ed auspica che si possa concludere in tempi brevi l'*iter legis*.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1978](#)

Art. 1

1.1

[FAVERO, CUCCA, DALLA ZUANNA, DIGIORGI, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[DIGIORGI, LEPRI, CUCCA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).* ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 1-bis. - *(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).* ? 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato.

Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre".

Art. 1-ter. - *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)*. ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 1-quater. - *(Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative)*. ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari».

Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#), [SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)*. ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

1.4

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)*. ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, la madre può in qualsiasi momento revocare la propria decisione, con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.5

[LUMIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il compimento della maggiore età"».

1.18

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È diritto del minore avere la piena, incondizionata e permanente disponibilità, in ogni tempo, delle informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologici che e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale per i minorenni, ricevute le informazioni raccolte dal personale sanitario ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le conserva e garantisce che le stesse accompagnino il minore in ogni fase della sua vita. Al compimento della maggiore età del soggetto, qualora questi non sia stato adottato e non abbia già ricevuto le informazioni di cui al presente comma, il tribunale per i minorenni glielne consegna senza formalità"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera b)», con le seguenti: «di cui al comma 4-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla lettera 0a)».

1.6

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato minorenni i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio» con le seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali»;*

d) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

e) *alla lettera c) sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: «I soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o il figlio non riconosciuto alla nascita possono, raggiunta l'età di diciotto anni, richiedere al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione, di contattare la madre biologica. Il tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro. Il Garante trasmette i dati al tribunale dei minorenni che, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo»;*

f) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.7

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute

psicofisica dell'adottato minorenni i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"».

1.8

[LUMIA](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata» inserire le seguenti: «o i discendenti diretti».

1.9

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1) le parole: «raggiunta la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunto il venticinquesimo anno di età».

1.19

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la maggiore età», con le seguenti: «l'età di venticinque anni».

1.20

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il figlio sia parzialmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza"».

1.10

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato».

1.11

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;*

b) *sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.12

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero sia deceduta» sono soppresse.

1.13

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta».

1.14

[MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), capoverso comma 7, il quarto periodo è soppresso;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 7, quinto periodo le parole da: «In caso di conferma» a «comma 7-bis del presente articolo» sono soppresse;*

c) *alla lettera c), il capoverso 7-bis è soppresso.*

Conseguentemente:

- 1) *all'articolo 2, comma 1, le parole: «commi 7 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;*
- 2) *all'articolo 3, comma 1, capoverso comma «1-bis», sono apportate le seguenti modifiche:*
 - a) *al primo periodo le parole: «o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio» sono soppresse;*
 - b) *al primo periodo le parole: «o la conferma» sono soppresse;*
 - c) *al primo periodo le parole da: «della facoltà del figlio» fino a: «del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983» sono soppresse;*
- 3) *l'articolo 4 è soppresso.*

1.21

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

1.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere l'ultimo periodo.

1.15

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «preferibilmente del personale dei servizi sociali» con le seguenti: «esclusivamente di idoneo personale dei servizi sociali».

1.16

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «esclusivamente».

1.17

[LUMIA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «L'istanza può essere presentata, per una sola volta,» con le seguenti: «L'istanza è presentata»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'istanza di accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici può essere rinnovata, dai soggetti legittimati, anche ripetutamente, decorsi almeno tre anni dalla presentazione della precedente istanza. Il tribunale per i minorenni, accertata riservatamente l'esistenza in vita della madre che ha confermato la volontà di non voler essere nominata, dichiara l'istanza irricevibile. A seguito della morte della madre, il tribunale per i minorenni consente, ai soggetti legittimati che hanno presentato l'istanza, l'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici».*

1.23

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sopprimere l'ultimo periodo e sopprimere il capoverso «7-ter».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti», con le seguenti: «è inserito il seguente».

Art. 2

2.1

[EASIOLO](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DIGIORGI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#), [DALLA ZUANNA](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#),

[MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. All'articolo 93 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre"».

2.3

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili"».

Art. 3

3.1

[SAGGESE](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[SAGGESE](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

3.3

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#),
[ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#),
[VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «o di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio la dichiarazione di non voler essere nominata»;

b) *sopprimere le parole:* «o la conferma»;

c) *sostituire le parole:* «intenda mantenere», *con le seguenti:* «abbia mantenuto».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», *con le seguenti:* «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

3.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li», *con le seguenti:* «le informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili e le».

Art. 4

4.1

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#), [DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#),
[MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[MAURIZIO ROMANI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#),
[SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinario».

4.4

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#),
[ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#),
[VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.5

[LUMIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.6

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità», inserire le seguenti: «della campagna informativa nonché».

Conseguentemente, dopo le parole: «al fine di garantirne» inserire le seguenti: «un'efficace informazione e».

4.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera d)».

4.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1628**

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il cognome della madre.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo

genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma".

Art. 3. - (*Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato*). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

Art. 4. - (*Cognome del figlio maggiorenne*). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

Consequentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all'articolo 7, comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia anteposto».

1.3

MUSSINI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (*Introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-*quater*. - (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (*Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio*). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al

cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma".

Art. 3. - (*Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato*). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile".

Art. 4. - (*Cognome del figlio maggiorenne*). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi".

1.4

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III bis - Del cognome coniugale.

Dopo l'articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 105-*bis* (Scelta del cognome coniugale).

I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.

In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome.

Art. 105-*ter* (Sorte del cognome coniugale)

I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

Art. 105-*quater* (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)

Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo

cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.»

3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato."

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*quater* (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»

Consequentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".

1.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*All'articolo, capoverso «Art. 143-*quater*», sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Art. 143-*quater*. - (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».

1.7

[CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, capoverso «143-*quater*», sostituire il secondo comma, con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».*

1.8

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».*

1.9

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome».*

1.10

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «, nell'ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».*

1.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo comma.

1.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.13

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.14

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».

1.15

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», quarto comma, sostituire le parole: «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta», con le seguenti: «o che abbia un cognome composto può scegliere di trasmettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio cognome».

1.0.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 237

del codice civile in materia di possesso di stato)

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato)

Il possesso di stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:

- ? che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- ? che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- ? che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia"».

Art. 2

2.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile,

in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262.

(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta, si applica il criterio dell'ordine alfabetico.
3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del

figlio. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma la facoltà prevista dall'articolo 105-*quater*».

2.2

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le parole: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».

2.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori si applica l'articolo 250, comma 4 del codice civile».

2.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l'ultimo comma.

Art. 3

3.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*.

4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante"».

3.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente:

«Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

1. L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome.

2. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi.

3. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume il cognome coniugale».

3.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome».

3.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi».

3.6

[MALAN](#)

Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma: «All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4

4.1

[CIRINNÀ](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenni nato precedentemente all'entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere per il figlio l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile procede all'annotazione nell'atto di nascita.

3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita.

4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.

5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

4.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

[CIRINNÀ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

5.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396», inserire le seguenti: «e alla disciplina in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».

Art. 7

7.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di più figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata contestualmente per tutti i medesimi».

7.0.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
397ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) prende la parola soffermandosi su un articolo recentemente pubblicato su "Il fatto quotidiano" in data 18 giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo operato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commissione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo in Commissione è tutto fondato sull'analisi degli elementi di criticità che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsamente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole. Con la relatrice, senatrice Ginetti - nei cui confronti esprime la massima stima - si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e

trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime profondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commissione sono stati chiamati in causa dall'articolo in oggetto - i senatori Caliendo, Mineo e Lumia - solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che l'attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo luogo, che l'estensione eccessiva dell'ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può determinare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si decidesse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin d'ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre giornalistiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) conferma che il confronto in Commissione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizialmente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale - recante atti sessuali con minorenne - commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire incontro a taluni rilievi critici emersi durante l'esame. Successivamente ella ha deciso di ritirare l'emendamento, pur nella consapevolezza di alcuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566, ritenendo preferibile mantenere il testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il **PRESIDENTE** dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore **ALBERTINI** (AP-CpE-NCD) illustrando la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo unificato - proposto dal relatore nella seduta del 20 dicembre 2016 - con l'obiettivo di innalzare in maniera significativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui redditi nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell'imputato, per ogni singolo processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l'imponibile non fosse capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore **LUMIA** (PD) ritiene assolutamente condivisibile l'impostazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo conto della eliminazione del riferimento - inizialmente contenuto nella proposta n. 2153 - alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) la quale, dopo aver espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripropongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n. 2441. Così illustra l'emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto di matrimonio forzato - di cui al nuovo articolo 609-terdecies del codice penale - anche l'ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vittima minorenni. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che disciplinano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all'estero di ragazza minorenni, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emendamenti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie delittuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di pena per i casi di sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica infine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo al più presto nell'ambito di un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto alcune delucidazioni sullo stato

dell'arte in ordine ai disegni di legge in titolo, interviene il senatore [LEPRI](#) (*PD*) il quale, in via generale, esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del diritto della madre di mantenere l'anonimato, ove si riconosca nei termini proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva che il problema fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più opportune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi meritevoli di tutela.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio tra la salvaguardia del diritto all'anonimato della madre e il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la normativa italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso alle informazioni identificative sulla sua origine o la reversibilità del segreto"; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre opportune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per mettere a punto le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame degli emendamenti era stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte della medesima Commissione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore [CUCCA](#) (PD) manifestato perplessità sull'opportunità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente [D'ASCOLA](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2153](#), [2259](#)

G/2153-2259 NT/1/2

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente Disegno di Legge è volto ad «introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta», affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne l'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle

spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli *ex* Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

G/2153-2259 NT/2/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali»,

premessi che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l'imputato assolto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per far fronte alle spese difensive nell'ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento del suddetto limite di detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.

Art. 1

1.1

ALBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli importi da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva d'innocenza, le spese legali sostenute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni singolo processo. Ove l'imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale».

1.2

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza definitiva» inserire le seguenti: «da tutti i capi di imputazione».

1.3

CALIENDO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa», con le seguenti: «può richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarre dalle imposte sui redditi».

1.4

MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti in mutui e in prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.5

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500.» con le seguenti: «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle

spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.6

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti: «3.500 per grado di giudizio».

1.8

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le seguenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.9

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il rimborso o la detrazione».

1.13

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «La detrazione deve essere giustificata con fattura», con le seguenti: «La richiesta di rimborso o la detrazione deve essere giustificata da fatture».

1.14

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati».

1.15

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'ordine degli avvocati» aggiungere le seguenti: «reso a titolo gratuito».

1.16

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le spese sostenute per tale parere, anch'esse detraibili, non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma 1».

1.17

[CALIENDO](#), RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.18

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all'articolo 3, comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "anche per le sentenze emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.19

[GIOVANARDI](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

1.20

[CALIENDO](#), RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

*5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate*

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.21

CALIENDO, RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2683](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».

1.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

1.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».

1.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

1.7

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».

1.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies. 1. ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1».

1.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies.1 ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

1.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1».

1.11

[CALIENDO, PALMA, MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».

1.12

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore».

1.13

[CALIENDO, PALMA, MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).

1.14

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: "è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;" sono soppresse.».

1.15

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: "609-undecies" sono inserite le seguenti: "609-terdecies e 609-quaterdecies"».

1.16

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1».

Art. 2

2.1

[MUSSINI, BENCINI, VACCIANO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

Sopprimere il comma 3.

2.4

[DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 3.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 445 (ant.) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
445ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati (n. 475)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il correlatore, senatore [CASSON](#) (*Art.1-MDP*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla riforma della disciplina della procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, lettere a) e b) e comma 17 della legge n. 103 del 2017, soffermandosi in particolare sui principi e criteri direttivi della delega in questione.

La lettera a) del richiamato comma 16 prevede la procedibilità a querela: per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata); per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale; è fatta salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: - la persona offesa sia incapace per età o per infermità; - ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; - nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. La lettera b) del medesimo comma 16 detta il regime transitorio, prevedendo termini diversi di presentazione della querela per i reati di cui alla citata lettera a): se commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della delega in esame, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto-reato; se è pendente il procedimento penale, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di

querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Il correlatore evidenzia altresì che, dalla relazione illustrativa, emerge che lo schema di decreto determina un ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela i cui effetti sono da valutare anche attraverso la collegata operatività dell'istituto di recente introduzione della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), che ha riguardo a reati procedibili a querela, ma con querela rimettibile.

Il correlatore, senatore [CUCCA \(PD\)](#), si sofferma quindi più dettagliatamente sui contenuti dello schema in esame, rilevando come il provvedimento - che si compone di 15 articoli - novelli il codice penale intervenendo in una duplice direzione: da un lato, estendendo la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio; dall'altro lato individuando, per taluni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio.

L'articolo 1 dello schema di decreto novella l'articolo 606 del codice penale introducendo un comma aggiuntivo ai sensi del quale viene previsto l'arresto illegale come reato punibile a querela. Si tratta del reato, punito con la reclusione fino a tre anni, del pubblico ufficiale che procede all'arresto di una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 607 del codice penale aggiungendo un comma che rende punibile a querela l'indebita limitazione della libertà personale. È il reato del pubblico ufficiale preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La pena è la reclusione fino a tre anni.

L'articolo 3 novella l'articolo 609 del codice penale con un comma aggiuntivo che stabilisce la perseguibilità a querela del reato di perquisizione e ispezione personali arbitrarie. È il reato, punito con la reclusione fino ad un anno, del pubblico ufficiale che procede a perquisizione o ispezione personali arbitrarie su una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni.

L'articolo 4 novella l'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia. La fattispecie base di minaccia, punita con la multa fino a euro 1.032, è già perseguibile a querela. Viene quindi modificato il regime di procedibilità relativo alle ipotesi aggravate: minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del codice penale. Viene a tal fine esplicitato in un nuovo terzo comma ai sensi del quale si procede di ufficio per il reato commesso in uno dei modi di cui all'articolo 339 del codice penale. A seguito delle modifiche apportate dallo schema in esame, il secondo comma dell'articolo 612 del codice penale stabilisce esclusivamente la pena per entrambe le ipotesi di minaccia aggravata, senza alcuna indicazione circa il regime di procedibilità.

L'articolo 5 modifica l'articolo 615 del codice penale che punisce la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Un nuovo terzo comma limita l'attuale procedibilità d'ufficio alla fattispecie più grave, relativa all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi; la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Il reato diventa, invece, punibile a querela della persona offesa nel caso - di cui al secondo comma del citato articolo 615 e punito con la reclusione fino a un anno - in cui il pubblico ufficiale si introduca nei luoghi indicati senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

L'articolo 6 novella l'articolo 617-ter del codice penale relativo al reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Attualmente, sia la fattispecie base (primo comma, punita con la reclusione da uno a quattro anni) che quella aggravata del reato (secondo comma, punita con la reclusione da uno a cinque anni) sono perseguibili d'ufficio. La prima, che diventerebbe punibile a querela, consiste nel reato comune di colui che, per

procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. L'ipotesi aggravata riguarda lo stesso fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. L'articolo 6 del decreto limita a tale più grave ipotesi la procedibilità d'ufficio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 617-*sexies* del codice penale rendendo punibile a querela della persona offesa il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (primo comma). Si tratta del reato commesso da colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nelle ipotesi più gravi del secondo comma, il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e rimane procedibile d'ufficio; si tratta delle ipotesi disciplinate dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*, del codice penale in cui il reato è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 619 del codice penale che punisce la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. La fattispecie base del reato (primo comma, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni) diventa punibile solo a querela di parte. Rimane procedibile d'ufficio il reato di cui al secondo comma del citato articolo 619 - punito con la reclusione da sei mesi a cinque, congiunta con la multa da 30 a 516 euro - commesso senza giusta causa, ove sia rivelato, anche solo parzialmente, il contenuto della corrispondenza.

L'articolo 9 introduce la procedibilità a querela per il reato previsto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all'articolo 620 del codice penale, consistente nella condotta di quest'ultimo che, avendo notizia di questo contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta.

Nei successivi articoli, lo schema di decreto interviene con riguardo ad alcuni delitti contro il patrimonio contenuti nel codice penale. L'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 del codice penale. In base al primo comma, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. Il secondo comma prevede attualmente l'aumento della pena detentiva (la reclusione da sei mesi a quattro anni) e la procedibilità d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

L'articolo 11 amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale. Attualmente, in base al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale la truffa è punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, capoverso 2-*bis*, o un'altra circostanza aggravante (in questi ultimi casi si procede

d'ufficio). Con la modifica introdotta sono ridotte le ipotesi aggravate che determinano la procedibilità d'ufficio. Infatti, in base alla modifica introdotta si procede a querela per il reato di truffa salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma, numeri 1 (truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), 2 (truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità) e 2-*bis* (truffa commessa in presenza dell'aggravante della c.d. minorata difesa di cui all'articolo 61, n. 5, del codice penale), limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7, del codice penale.

L'articolo 12, novellando l'articolo 640-*ter* del codice penale relativo al reato di frode informatica (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), restringe al quarto comma il novero delle circostanze aggravanti la cui presenza comporta la procedibilità d'ufficio. Attualmente il delitto è infatti punibile a querela salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. Fermo restando l'attuale riferimento alle fattispecie previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 640-*ter* del codice penale, la procedibilità d'ufficio viene infatti circoscritta ? analogamente a quanto previsto per la truffa ? alle aggravanti della minorata difesa, di cui al numero 5 del primo comma dell'articolo 61, del codice penale, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al numero 7 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

L'articolo 13, sopprimendo il terzo comma dell'articolo 646 del codice penale, estende il regime della procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita, anche alle ipotesi aggravate in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (secondo comma in cui la pena della reclusione fino a tre anni prevista per la fattispecie base è aumentata fino ad un terzo e quindi con la reclusione fino a quattro anni) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (articolo 61, primo comma, numero 11, del codice penale).

L'articolo 14 disciplina il regime transitorio in relazione alle fattispecie per le quali lo schema in esame introduce la procedibilità a querela. In particolare: se tali reati sono stati commessi prima della data di entrata in vigore dello schema, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (comma 1); se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (comma 2); se alla data di entrata in vigore dello schema in esame i processi sono pendenti dinanzi alla Cassazione, resta fermo il regime di perseguibilità attualmente previsto (comma 3).

L'articolo 15 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il correlatore, senatore [CASSON](#) (*Art. 1-MDP*) preannuncia fin d'ora che la settimana prossima verrà predisposto uno schema di parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) rinnova la propria richiesta, avanzata già nella seduta dello scorso 7 dicembre e riproposta nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi nella giornata di ieri, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2989, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) concorda con la proposta testé ribadita dalla senatrice Stefani, auspicando altresì una richiesta di riassegnazione in sede deliberante anche dei disegni di legge nn. 1978 e 1765, in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) fa presente il consenso del suo Gruppo alla riassegnazione in sede deliberante anche dei citati disegni di legge nn. 1978 e 1765.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1765
XVII Legislatura

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno
Titolo breve: *Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 200 \(pom.\)](#)

4 luglio 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: **Rimesso
alla commissione**

Discusso
congiuntamente:
[S.1978](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Rimesso
alla commissione
su emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 800 \(pom.\)](#)

26 settembre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S.1978](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 852 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, dal momento che la normativa introdotta sembra realizzare un congruo bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **LO MORO** (*Art. 1-MDP*), in considerazione dell'assoluto rilievo della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria. Ritiene, infatti, che sia necessario approfondire alcuni aspetti per verificare se sia stato operato realmente un adeguato contemperamento tra i molteplici diritti coinvolti.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) e il senatore **CRIMI** (*M5S*) si associano alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dalla senatrice Lo Moro.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2813) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;* b) *Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;* c) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;* d) *Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;* e) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;* f) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;* g) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;* h) *Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;* i) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;* l) *Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;* m) *Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 4", comma 3, segnala che la disposizione ivi prevista appare suscettibile di comprimere gli ambiti d'autonomia finanziaria di cui godono Regioni ed enti locali.

All'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 7", rileva che le norme ivi previste appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni, in quanto, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali (POR), esse presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio di legislazione riservato alle Regioni.

Con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso "14", quarto periodo, appare necessario, a suo avviso, chiarire la portata e gli effetti della disposizione ivi contenuta, con particolare riguardo alla previsione della immissione in ruolo, che sembra limitata ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento.

In riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva la necessità che, in sede di adozione del regolamento ministeriale ivi richiamato, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 800 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
800ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra una bozza di parere sul testo redatta alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nei seguenti presupposti: che le risorse rivenienti dalla rivalsa sulle Amministrazioni responsabili di procedure di infrazione, utilizzate a parziale copertura finanziaria da parte dell'articolo 7, comma 3, siano idonee e sufficienti alle necessità di spesa; che il trasferimento di funzioni dal Ministero delle politiche agricole a quello della salute, disposto dall'articolo 134, non determini nuovo fabbisogno di personale o di risorse strumentali in capo all'Amministrazione ricevente; che le revisioni di incentivi e tariffe disposte dagli articoli 20 e 21 possano essere realizzate nell'ambito del sistema di oneri proprio dei mercati di riferimento, e pertanto senza oneri per la finanza pubblica; che la modifica dei criteri per la corresponsione di indennità di

missione al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 25, non produca effetti onerosi in relazione a missioni od operazioni attualmente in corso."

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere favorevole sulla proposta illustrata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere letto dal Presidente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere sul testo.

Il PRESIDENTE illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Osserva che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Segnala, altresì, che occorre valutare gli emendamenti 2.0.3, 3.1, 3.3, 3.4, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 17.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA concorda con il Presidente circa l'onerosità delle proposte 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Conviene inoltre circa la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e seguenti citati. Ritieni non vi siano osservazioni critiche sui profili finanziari da muovere agli emendamenti 2.0.3 e seguenti, sui quali si chiedeva una valutazione. Aggiunge alle proposte segnalate anche una valutazione sull'emendamento 2.2, che appare problematico, dal momento che interferisce con le competenze già assegnate alla Guardia di finanza dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ritiene che la segnalazione del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.2 non riguardi problemi di copertura, ma possa essere comunque evidenziata da un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.1, 11.0.2, 29.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra una bozza di parere sul testo, la quale tiene conto dei chiarimenti pervenuti e così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera h), si possa provvedere alle innovazioni di carattere informatico nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il medesimo scopo; che l'organizzazione di corsi di formazione teorico-pratica per laureati presso la Corte di cassazione, di cui alla successiva lettera m), avvenga nel limite delle risorse già a disposizione dell'Amministrazione per gli eventuali costi derivanti dalle attività formative."

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il RELATORE ricorda di aver illustrato, nel corso della seduta del 2 agosto scorso, le proposte emendative pervenute, segnalando che comportano maggiori oneri le proposte 1.19 (con l'analogo 1.20), 1.22, 1.28, 1.145 (con l'identico 1.146), 1.162 (con l'identico 1.163), 1.326, 1.401 e 1.402a (con l'analogo 1.403). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8 (e l'analogo 1.9), 1.21, 1.37 (e gli analoghi 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42), 1.67 (e gli identici 1.68 e 1.69), 1.70 (e l'identico 1.71), 1.73 (e gli analoghi 1.74, 1.75 e 1.76), 1.104, 1.124, 1.147 (e gli analoghi 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152), 1.286, 1.288, 1.289 (e l'analogo 1.303), 1.313, 1.325, 3.0.2 e 3.0.3. Occorre infine valutare le proposte 1.49, 1.51 (e l'identico 1.52), 1.54, (e l'identico 1.55), 1.56 (e gli identici 1.57, 1.63 e 1.64), 1.60 (e l'identico 1.61) e 1.62. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di convenire con il relatore circa gli emendamenti che comportano maggiori oneri e quelli che necessitano di relazione tecnica. Esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 1.49.

Quanto alle proposte 1.51 e 1.52, ne evidenzia le controindicazioni, limitando però il parere a una semplice contrarietà. Rispetto agli ulteriori emendamenti segnalati, non ritiene vi siano criticità da rilevare.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.145, 1.146, 1.162, 1.163, 1.326, 1.401 e 1.402a, 1.403, 1.8, 1.9, 1.21, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.104, 1.124, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.286, 1.288, 1.289, 1.303, 1.313, 1.325, 3.0.2, 3.0.3 e 1.49. Il parere è invece di semplice contrarietà sulle proposte 1.51 e 1.52. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di

accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge n. 1978, adottato dalla Commissione di merito come testo base, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che necessita di conferma circa l'assenza di oneri in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», nella parte in cui prevede attività aggiuntive affidare, pur solo "preferibilmente", ai servizi sociali. Occorre altresì conferma rispetto alla possibilità di svolgere campagne informative al pubblico in condizioni di invarianza di oneri, come previsto dall'articolo 4, comma 4. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.2 (limitatamente al capoverso «Art. 1-*quater*»), 1.4, 1.18, 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 3.2 (in relazione ad una possibile clausola di invarianza), 4.3 e 4.6 (in relazione al testo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore **Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI))** auspica che il Governo renda celermente i chiarimenti richiesti, rilevando l'importanza e la delicatezza del disegno di legge, particolarmente sentito dai cittadini interessati.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che saranno forniti gli approfondimenti indicati nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3. Fa presente che occorre altresì avere conferma della congruità della clausola di invarianza degli oneri in relazione alla disciplina introdotta dalla Camera dei Deputati all'articolo 7, comma 3.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare le proposte 9.0.6 e 10.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il RELATORE assicura che terrà conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica ai fini di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Il provvedimento detta una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, applicabile sia al settore pubblico sia a quello privato, attribuendo in particolare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di reprimere le azioni di discriminazione sul luogo di lavoro dei soggetti segnalanti. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che l'ANAC potrà compiere le ulteriori funzioni previste a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità già svolge una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento; l'organizzazione dell'ANAC già prevede peraltro un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori. Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare sul testo.

Riguardo agli emendamenti, per quanto di competenza, comportano maggiori oneri le proposte 1.57, 1.59, 1.60 e 2.0.4. Occorre valutare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.48, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA informa la Commissione che la relazione tecnica aggiornata è in fase di elaborazione e sarà sottoposta a verifica non appena perverrà al Dicastero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.12 e 9.2. Necessita di relazione tecnica l'emendamento 9.1. Occorre valutare le proposte 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 11.1 e 11.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia l'opportunità di attendere la relazione tecnica di passaggio al fine di esprimere un parere ponderato sia sul testo che sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori un appunto informale di riscontro ai chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di attendere una nota formale della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si dia conto delle perduranti criticità del testo e delle eventuali correzioni necessarie.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
852ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rettifica del parere sul testo)

Il presidente [TONINI](#) rammenta che il sottosegretario Baretta ha depositato ieri una nuova relazione tecnica del MIUR, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui si precisa che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori, condizione posta dal parere precedentemente espresso dalla Commissione. Tale nuovo elemento può consentire una revisione del parere precedentemente espresso alla Commissione di merito, trasformando la condizione in presupposto per consentire l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO concorda con la ricostruzione del Presidente.

Sulla scorta dei nuovi elementi forniti dal Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori."

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle sollecitazioni già avanzate dal relatore, riferisce che il Ministero della giustizia ha fornito rassicurazioni in merito alla possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate possano applicare le innovazioni legislative contenute nel provvedimento sulla base delle risorse attualmente disponibili.

Sulla scorta dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2017, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 49 del

provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera *l*) della legge di delega. Per quanto di competenza, fa rinvio alla nota n. 197 del Servizio del bilancio del Senato per una disamina della esaustività della relazione tecnica in ordine all'invarianza finanziaria delle singole disposizioni dello schema.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,* approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, osserva che, non essendo intervenute modifiche durante l'esame in Commissione di merito, rimane confermato il parere non ostativo già reso.

In merito agli emendamenti, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 già espresso nel parere alla 12a Commissione. Occorre altresì ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.11. Occorre poi valutare l'emendamento 5.2. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea occorre acquisire la relazione tecnica in ordine alle proposte 5.200 e 15.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di confermare il parere non ostativo sul testo. Concorda altresì sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 e il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.11, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 5.200 e 15.0.200. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740-A) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo proposto dalla 2a Commissione all'Assemblea occorre fare presente che, in sede referente, è stato approvato l'emendamento 1.1 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che ora è refluito nell'articolo 1, comma 2 del testo che pertanto occorre valutare.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sull'emendamento 8.1 ripresentato all'Assemblea, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta di parere implicita nella relazione. Rammenta, in relazione al testo, che secondo il Ministero dell'interno gli oneri associati all'emendamento 1.1, poi refluito nell'articolo 1, comma 2, del testo, sono non quantificabili. Pertanto il parere non può che essere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.1 presentato in Assemblea ripristina il testo iniziale, espungendo la modifica su cui è stato espresso parere contrario. Si potrebbe pertanto rendere un parere non ostativo subordinato all'approvazione dell'emendamento in questione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che procedendo in tal modo non verrebbe adeguatamente evidenziato che la Commissione giustizia ha approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario. Ritiene invece necessario mantenere traccia di tale decisione esprimendo un esplicito parere contrario sull'articolo 1, comma 2, del testo così come suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE concorda con la senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2883) Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già reso alla Commissione 1a in sede referente, non avendo la stessa approvato modifiche all'articolato.

Quanto agli emendamenti, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso. va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato il testo senza modifiche e pertanto occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 e 11.2 ripresentate all'Assemblea. Occorre valutare l'emendamento 1.100 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti segnalati. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 1.100 di nuova presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2280) AMIDEI ed altri. - *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui risulta che un eventuale parere non ostativo sul testo debba essere subordinato ad alcune modifiche da apportare al testo e, conseguentemente, alla relazione tecnica dell'amministrazione competente.

In particolare, le modifiche riguardano la necessità di specificare che il contributo economico annuale a carico degli iscritti debba provvedere anche al funzionamento dell'albo, oltre che alla sua tenuta. Appare inoltre necessario fornire degli elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri, posto che le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure di quelle fornite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti. Occorre infine sopprimere gli articoli 8 e 9. Rinvia alla nota per ulteriori elementi di dettaglio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(2266) ANGIONI ed altri. - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del*

caregiver familiare

(Parere all'11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla necessità di aggiornare il testo alla norma inserita nella legge di bilancio per l'anno 2018, specificando tuttavia che manca ancora il parere del ministro competente e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) sollecita l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, pur osservando che nell'economia dei lavori della Commissione si stanno privilegiando i provvedimenti che, in quanto già esaminati dalla Camera dei deputati, presentano maggiori probabilità di approvazione, dato che il provvedimento richiamato è inserito all'ordine del giorno, invita il rappresentante del Governo a far pervenire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri;

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede aggiornamenti al rappresentante del Governo in merito alla relazione tecnica aggiornata e alla valutazione degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli aggiornamenti richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

